



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

All'On.le MINISTRO

SEDE

PARERE GENERALE N. 15

OGGETTO: Equipollenza dei titoli di abilitazione comunitari con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell'art 16, l. 30 dicembre 2010, n.240, ai fini dell'accesso alle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia.

Adunanza del 22/7/2014

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTE le Note del Capo Dipartimento Prot. 18274 del 7/7/2014, Prot. 18275 del 7/7/2014, Prot. 18277 del 7/7/2014, Prot. 19449 del 15/7/2014 concernenti l'equipollenza di titoli stranieri ai fini dell'insegnamento universitario;

VISTA la documentazione prodotta;

SENTITI i Relatori;

NELLA CONSAPEVOLEZZA E NEL PIENO RISPETTO dei principi comunitari che presiedono al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli conseguiti in altri Stati UE in quanto funzionale all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi, quale obiettivo della Comunità;

VISTO il parere del Consiglio di Stato (nr. Affare 05107/2012), che rimette alle sedi istituzionali competenti l'adozione dei provvedimenti e delle eventuali iniziative necessarie a una migliore disciplina nazionale e comunitaria del riconoscimento dei titoli di accesso alla docenza universitaria.

VISTO il parere generale del Consiglio Universitario Nazionale n. 13 del 18/12/2012.

VISTA la raccomandazione del Consiglio Universitario Nazionale del 25/06/2014 sul mutuo riconoscimento dei titoli e delle posizioni accademiche nella spazio europeo della ricerca, in occasione del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'UE.

RITIENE

che la possibilità che le Università italiane ammettano alle procedure di chiamata dei professori universitari, istituite e regolamentate dall'art. 18 della l. n.240/2010, persone in possesso di titolo accademico conseguito all'estero debba essere oggetto di un'opportuna modifica legislativa del predetto art. 18 co.1 lett.b), non esistendo nella legislazione vigente una norma che autorizzi e legittimi il riconoscimento di equipollenze dei titoli di abilitazione esteri;

che l'equipollenza tra i titoli accademici dell'area europea con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell'art.16 della l. n.240/2010, non possa essere disposta in modo automatico e generale ma debba essere stabilita «caso per caso» con particolare riguardo al livello di abilitazione e che a tal fine, quale misura di compensazione proporzionata e non discriminatoria, volta a colmare le differenze procedurali e in subordine anche sostanziali, possa essere affidata, in forma di accertamento, alle stesse Commissioni giudicatrici dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale interessato, fatta oggetto di un procedimento dedicato e da effettuarsi in ogni tempo;

che il riconoscimento dei suddetti titoli, ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui all'art.18 della l. n.240/2010, per non generare una situazione di indebito vantaggio a favore di chi ha conseguito l'abilitazione in altri Stati UE, debba essere soggetto alle medesime condizioni anche temporali cui è subordinata la validità dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

AUSPICA

che il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche, ai fini della docenza universitaria, sia accompagnato da politiche di armonizzazione comunitaria, promosse dalle sedi istituzionali competenti e volte a favorire, nel rispetto della sovranità dei singoli Stati membri dell'Unione e del principio di reciprocità, l'avvicinamento delle legislazioni per la migliore realizzazione, anche a questi effetti, dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

IL PRESIDENTE